

## **PROPOSTA NORMATIVA**

### *Disposizioni in materia di rinnovo del parco veicoli circolante*

#### **Illustrazione dell'intervento**

A fronte della proposta di rimodulazione dell'En.Si.24 - Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio (così come formulata dall'art. 1, comma 1 delle proposte normative in consultazione), l'articolo 4 è rivolto ad introdurre misure compensative per i settori interessati dal progressivo allineamento dell'aliquota di accisa del gasolio ad uso autotrazione rispetto a quello della benzina, disponendo notevoli agevolazioni a chi volesse acquistare veicoli con prestazioni ambientali performanti.

In particolare, la proposta prevede che, a chi acquista in Italia un veicolo di categoria M1 o un veicolo di categoria N con massa massima inferiore alle 7,5 tonnellate nuovo di fabbrica o usato, è riconosciuto un contributo calcolato in base alla percentuale di biossido di carbonio emessa per chilometro (CO<sub>2</sub> g/km) da ciascun veicolo, alla fascia di reddito ISEE cui appartiene il nucleo familiare che ne fa richiesta e alla eventuale rottamazione del veicolo. Il contributo è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto mentre le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta.

Nel dettaglio, l'articolo modifica e integra la legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 1031 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021") ampliando la tipologia di veicoli acquistabili (comma 1 lettera a)):

- a) con l'inserimento dei veicoli di categoria N con massa massima inferiore alle 7,5 tonnellate;
- b) con la possibilità di acquisto dell'usato;
- c) ridefinendo i parametri dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO<sub>2</sub> g/km) delle due fasce incentivate: da 0 a 30 CO<sub>2</sub> g/km e da 31 a 60 CO<sub>2</sub> g/km.

Inoltre, la proposta ridefinisce anche le modalità di accesso al contributo tenendo conto dell'ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, prevedendo tre fasce di situazioni economiche del nucleo familiare (comma 1 lettera a)):

- non superiore a 30.000 euro (1° fascia);
- compreso fra 30.000 e 60.000 (2° fascia);
- compreso fra 60.000 e 100.000 euro (3° fascia).

In particolare, la proposta stabilisce che, relativamente all'acquisto dei veicoli di categoria M1, in assenza di rottamazione il contributo sia dimezzato. Nel caso, invece, dell'acquisto dei veicoli di categoria N con una massa massima inferiore alle 7,5 tonnellate il contributo riconosciuto è sempre quello relativo alla terza fascia. Anche in questo caso, in assenza di rottamazione, il valore del contributo è dimezzato (comma 1, alla lettera b)).

La proposta poi specifica che, nel caso di acquisto dell'usato, la vendita deve essere effettuata da un operatore del settore automobilistico e gli impianti GPL e metano *bi-fuel* dovranno essere di fabbrica (comma 1 lettera c)) e definisce la modalità di rimborso agli operatori del settore che vendono l'usato (comma 1 lettera d)).

Infine, la proposta quantifica gli oneri finanziari derivanti dal riconoscimento dello specifico contributo per l'acquisto di veicoli, con o senza rottamazione, con migliori prestazioni ambientali in:

- 366 milioni di euro per il 2021

- 650,9 milioni di euro per il 2022
- 966,9 milioni di euro per il 2023
- 1.273,6 milioni di euro per il 2024
- 1.582,5 milioni di euro per il 2025
- 1.626,4 milioni di euro per il 2026
- 1.920,2 milioni di euro per il 2027
- 2.177,1 milioni di euro per il 2028
- 2.444,5 milioni di euro per il 2029
- 2.712 milioni di euro per il 2030.

E dispone che, a tali oneri, si faccia fronte con le risorse liberate dall'incremento progressivo in dieci anni, dal 2021 al 2030 dell'aliquota di accisa del gasolio ad uso autotrazione (disposto dall'articolo 1, comma 1 delle proposte) e destinate, per le suddette finalità, al rifinanziamento di un apposito fondo del Ministero dello sviluppo economico (commi 2 e 3).

## Testo dell'intervento

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) A decorrere dal 1° gennaio 2021 il comma 1031 è sostituito con il seguente: "A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030, un veicolo di categoria M1 nuovo, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, o usato è riconosciuto, a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 5, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO<sub>2</sub> g/km). Per l'erogazione del contributo di cui al periodo precedente si tiene conto della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun nucleo familiare espressa nelle seguenti tre fasce:

1. 1° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 30.000 euro;
2. 2° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 30.000 euro e i 60.000 euro;
3. 3° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 60.000 euro e i 100.000 euro.

Il contributo di cui al primo periodo è erogato secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO <sub>2</sub> g/km	Contributo (euro)
0-30	<ul style="list-style-type: none"><li>• 18.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)</li><li>• 15.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)</li><li>• 13.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 12.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)</li><li>• 10.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)</li><li>• 9.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)</li><li>• 7.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)</li><li>• 6.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)</li><li>• 4.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)</li><li>• 3.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 8.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)</li><li>• 7.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)</li><li>• 6.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)</li><li>• 4.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)</li><li>• 3.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)</li></ul>

b) dopo il comma 1031 sono aggiunti i seguenti:

1. "1031-bis. Per chi acquista un veicolo di categoria M1 alle condizioni di cui al comma precedente in assenza della rottamazione, il contributo è dimezzato rispetto agli importi delle relative fasce.
2. 1031-ter. Per chi acquista un veicolo di categoria N con massa massima inferiore alle 7,5 tonnellate nuovo di fabbrica alle condizioni di cui al comma 1031, il valore del contributo riconosciuto è quello relativo alla 3° fascia. In assenza di rottamazione, il valore del contributo è dimezzato rispetto a quello della 3° fascia".

- c) al comma 1033 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di acquisto dell'usato, la vendita deve essere effettuata da operatore del settore automobilistico e gli impianti GPL e metano *bi-fuel* dovranno essere di fabbrica."
- d) al comma 1037 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Con le stesse modalità, gli operatori del settore che vendono l'usato recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta."

2. Al fine di provvedere all'erogazione del contributo per il rinnovo del parco veicoli circolante, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 366 milioni di euro per l'anno 2021. Il predetto fondo è esteso agli anni compresi tra il 2022 ed il 2030 con una dotazione pari a 650,9 milioni di euro per il 2022, 966,9 milioni di euro per il 2023, 1.273,6 milioni di euro per il 2024, 1.582,5 milioni di euro per il 2025, 1.626,4 milioni di euro per il 2026, 1.920,2 milioni di euro per il 2027, 2.177,1 milioni di euro per il 2028, 2.444,5 milioni di euro per il 2029 e 2.712 milioni di euro per il 2030. La dotazione del fondo costituisce limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi 1031, 1031-bis e 1031-ter del presente articolo.

3. Agli oneri recati dal comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, pari a 366 milioni di euro per il 2021, 650,9 milioni di euro per il 2022, 966,9 milioni di euro per il 2023, 1.273,6 milioni di euro per il 2024, 1.582,5 milioni di euro per il 2025, 1.626,4 milioni di euro per il 2026, 1.920,2 milioni di euro per il 2027, 2.177,1 milioni di euro per il 2028, 2.444,5 milioni di euro per il 2029 e 2.712 milioni di euro per il 2030.